

## ART. 33 C. 3BIS CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 163/06).

**Art. 33.** *Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n. 109/1994)* <sup>(125)</sup>

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. <sup>(122)</sup>

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. <sup>(122)</sup>

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32](#), comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. <sup>(123)</sup>

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. <sup>(124)</sup>  
<sup>(126)</sup>

---

<sup>(122)</sup> Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma, vedi l'[art. 253, comma 1-bis del presente provvedimento](#), l'[art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2006, n. 228](#) e l'[art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6](#).

<sup>(123)</sup> Per le modalità di applicazione delle disposizioni del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle sole centrali di committenza, vedi l'[art. 253, comma 1-bis del presente provvedimento](#), l'[art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2006, n. 228](#) e l'[art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6](#).

<sup>(124)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 23, comma 5, del medesimo D.L. 201/2011](#). Successivamente il presente comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), e dall'[art. 1, comma 343, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 e sostituito dall'[art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#). Infine il presente comma è stato così modificato dall'[art. 23-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#). Per l'entrata in vigore e l'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'[art. 23-ter del medesimo D.L. n. 90/2014](#).

<sup>(125)</sup> A norma dell'[art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo [art. 33](#), i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

<sup>(126)</sup> Vedi, anche, la [Determinazione 25 febbraio 2015, n. 3](#).